

gi, e precetti de' suoi Predecessori, ed anche delle sue proprie, quando ricevono informazione migliore; e nelle decretali spesse volte i Papi dicono essere preparati di rivocare le loro sentenze, se sarà mostrato loro, che abbino commesso contro la giustizia, il che sarebbe superfluo, e vano, se non potessero fallire. *

Del resto nessuno creda che questa proposizione sia contraria alla dottrina più commune, che il suddito, quando è in dubbio, se sia tenuto ubbidire al Prelato, ò no, si debba reputare ubbligato, e tenuto: perche questo non s'intende di chi è in dubbio per non averci pensato sopra, mà di quello, che doppo a-

* Inno-
cenzo
IV. par-
lando
della sua
contro-
versia
coll'Im-
perado-
re Fede-
rico II.
s'offre di
rivocare
la sua
sentenza
contro
quel

H 4

Prencipe, se si trova, che l'abbia offeso, e vuol bene passare nel giudicio de' Rè, e Prencipi, &c. *Quod si Ecclesia eum in aliquo contra debitum læserat; quod non credebat, parata erat corrigere, ac in statum debitum reformare; Et si diceret ipse, quod in nullo contra justitiam, læserat Ecclesiam; vel quod nos eum contra justitiam læsissemus, parati eramus vocare Reges, Prælatos, & Principes tam Ecclesiasticos, quàm seculares ad aliquem tutum locum, uti per se vel per solemnes nuntios convenirent; eratque parata Ecclesia de consilio Concilij sibi satisfacere, si eum læsisset in aliquo, ac revocare sententiam, si quæ contra ipsum injuste tulisset.*